



Comune di Como

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE PORTUALI DEL COMUNE DI COMO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28 luglio 2026

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 1 – OGGETTO.....	4
ART. 2 – AMBITI PORTUALI	4
ART. 3 – PIANO ORMEGGI	4
ART. 4 – ENTE GESTORE.....	5
TITOLO II – ASSEGNAZIONE	6
ART. 5 – BANDO.....	6
ART. 6 – RICHIESTA.....	6
ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICITÀ	8
ART. 8 – CONCLUSIONE PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE	9
TITOLO III – ESECUZIONE DELL’ASSEGNAZIONE	10
ART. 9 – PRESCRIZIONI PER GLI ASSEGNATARI DURANTE IL PERIODO DI ASSEGNAZIONE	10
ART. 10 – SPOSTAMENTO E SOSPENSIONE	11
ART. 11 – ORMEGGI SUPPLEMENTARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	11
ART. 12 – ORMEGGIO DI EMERGENZA	11
ART. 13 – NORME DI SICUREZZA, IGIENE E TUTELA AMBIENTALE	12
ART. 14 – ATTIVITÀ VIETATE ALL’INTERNO DEGLI AMBITI PORTUALI	13
ART. 15 – RESPONSABILITÀ	13
TITOLO IV – CESSAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE E RIMOZIONE	14
ART. 16 – REVOCA.....	14
ART. 17 – DECADENZA.....	14
ART. 18 – RINUNCIA.....	15
ART. 19 – RIMOZIONE UNITÀ DI NAVIGAZIONE	15
ART. 20 – CONTROLLI, VIGILANZA E SANZIONI	15
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	17
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE	17

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, i termini e le espressioni di seguito indicati assumono il significato per ciascuno di essi specificato, restando inteso che le espressioni al singolare comprendono anche il plurale e quelle al plurale comprendono il singolare, salvo diversa e specifica indicazione o incompatibilità con il contesto:

- a) **AMBITI PORTUALI:** porti e strutture portuali appartenenti al demanio lacuale regionale, affidati in concessione al Comune di Como in forza della normativa regionale vigente e di apposite convenzioni sottoscritte tra il Comune di Como e Regione Lombardia;
- b) **ASSEGNATARIO:** soggetto, persona fisica o giuridica, associazione o ente al quale è attribuito il posto di ormeggio a seguito della procedura disciplinata dal presente Regolamento e dal Bando;
- c) **BANDO:** l'atto con cui l'Ente Gestore – vedasi successivo punto e) – indice e disciplina la procedura di assegnazione dei posti di ormeggio meglio disciplinata nel Titolo II del presente Regolamento;
- d) **CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO:** segno distintivo, rilasciato dall'Ente Gestore, da apporre e mantenere a cura dell'Assegnatario in zona visibile dal lato di attracco sull'unità di navigazione, ai fini delle attività di controllo e vigilanza. Il Contrassegno attesta l'avvenuta assegnazione del posto di ormeggio e riporta gli elementi identificativi dell'Assegnatario, il numero del posto assegnato e la tipologia di uso dell'unità di navigazione di cui al successivo art. 3 comma 3 del presente Regolamento e la data di scadenza dell'assegnazione. Per ciascuna tipologia di utilizzo è previsto uno specifico colore del Contrassegno, determinato dall'Amministrazione comunale;
- e) **ENTE GESTORE:** soggetto, individuato dal Comune di Como ai sensi della normativa vigente, cui è affidata la gestione degli Ambiti Portuali, nel rispetto delle convenzioni in essere, e la procedura di assegnazione di posti di ormeggio secondo le modalità e dei criteri previsti dal presente Regolamento. Qualora la gestione non sia affidata a soggetti terzi, le funzioni di Ente Gestore sono esercitate direttamente dal Comune di Como;
- f) **GRADUATORIA:** elenco dei soggetti ammessi alla procedura di assegnazione, ordinato secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal Bando, dal quale sono individuati gli Assegnatari e i soggetti inseriti nelle liste d'attesa;
- g) **LISTA D'ATTESA:** elenco dei soggetti non Assegnatari, ma utilmente collocati nella graduatoria, dal quale si procede allo scorrimento ai fini dell'assegnazione dei posti di ormeggio che si rendano disponibili;
- h) **PIANO DEGLI ORMEGGI:** ha il significato di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- i) **POSTO DI ORMEGGIO:** spazio acqueo e/o infrastruttura portuale individuata nel Piano Ormezzi, destinata allo stazionamento di unità di navigazione identificati dal Contrassegno di cui alla lettera d);
- j) **RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE:** istanza amministrativa mediante la quale il sottoscrittore chiede all'Ente Gestore l'assegnazione di un posto di ormeggio, nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle modalità previste dal presente Regolamento e dal Bando;
- k) **SOTTOSCRITTORE:** persona fisica che in qualità di proprietario, comproprietario, soggetto avente titolo all'uso, rappresentante legale, amministratore o socio di capitale, sottoscrive la richiesta per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di un posto di ormeggio;
- l) **UNITA' DI NAVIGAZIONE:** ogni costruzione destinata alla navigazione, come definita dalla normativa applicabile vigente, indipendentemente dal mezzo di propulsione.

TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, la gestione degli Ambiti Portuali.
2. Il presente Regolamento definisce altresì i criteri per l'assegnazione dei posti di ormeggio e le norme di utilizzo delle relative infrastrutture.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano e sono vincolanti per tutti i soggetti che utilizzano o accedono ai beni, alle aree e alle infrastrutture portuali e che partecipano alle procedure di assegnazione.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della normativa statale e regionale vigente in materia di demanio lacuale, navigazione interna, nonché le disposizioni contenute nelle convenzioni sottoscritte dal Comune di Como e Regione Lombardia.

Art. 2 – Ambiti Portuali

1. Gli Ambiti Portuali disciplinati dal presente Regolamento sono i seguenti:
 - a) Porto di Marina 1 della consistenza di 198 ormeggi;
 - b) Porto di Marina 2 della consistenza di 105 ormeggi;
 - c) Porto di Sant'Agostino della consistenza di 37 ormeggi in acqua e 36 sulle gradinate;
 - d) Porto di Tavernola della consistenza di 33 ormeggi;
 - e) Approdo di Villa Olmo della consistenza di 9 ormeggi sulle gradinate;
 - f) Molo di San Giorgio;
 - g) Eventuali ulteriori Ambiti Portuali oggetto di convenzione con Regione Lombardia.

Art. 3 – Piano Ormeggi

1. Il Piano Ormeggi definisce, in relazione a ciascun Ambito Portuale, il numero di posti d'ormeggio, la loro suddivisione per categoria d'uso e la definizione delle dimensioni massime delle unità di navigazione ospitabili dei singoli posti di ormeggio destinati all'attracco temporaneo per sosta breve, le riserve per emergenza, i posti d'ormeggio destinati alle categorie svantaggiate, nonché gli spazi di ormeggio riservati per esigenze di servizio, sicurezza e pubblica utilità.
2. Il Piano Ormeggi è approvato e aggiornato dalla Giunta Comunale in conformità alla normativa statale e regionale sul demanio lacuale ed alle convenzioni stipulate con Regione Lombardia nel rispetto del piano di bacino e previo parere di Regione Lombardia.
3. Il Piano Ormeggi distingue le unità di navigazione considerandone la categoria d'uso dichiarata in sede di Richiesta di Assegnazione (di seguito Richiesta) ai sensi del presente Regolamento e le suddivide nelle seguenti categorie:
 - a) Unità di navigazione ad uso privato: unità di navigazione per la quale è dichiarato un uso totalmente privo di finalità economiche, per tutta la durata dell'assegnazione;
 - b) Unità di navigazione ad uso misto: unità di navigazione per la quale è dichiarato un uso sia privato che di noleggio – con conducente – occasionale, per tutta la durata dell'assegnazione;
 - c) Unità di navigazione ad uso commerciale: unità di navigazione per la quale è dichiarato un uso esclusivo avente finalità economiche, per tutta la durata

dell'assegnazione;

d) Unità di navigazione ad uso di trasporto pubblico non di linea: unità di navigazione per la quale è dichiarato un uso esclusivo di trasporto pubblico non di linea per tutta la durata dell'assegnazione;

e) Unità di navigazione ad uso pubblico servizio: unità di navigazione per la quale è dichiarato un uso di interesse pubblico per tutta la durata dell'assegnazione, quali le forze di polizia civili e militari, gli operatori di soccorso ed emergenza, soggetti appaltatori per conto del Comune di Como e mezzi di proprietà o in uso al Comune di Como;

f) Unità di navigazione ad uso pesca professionale: unità di navigazione per la quale è dichiarato un uso esclusivo per la pesca professionale per tutta la durata dell'assegnazione.

Art. 4 – Ente gestore

1. La gestione degli Ambiti Portuali è di competenza del Comune di Como che può affidare il servizio di gestione ad apposito Ente Gestore da individuarsi ai sensi della normativa di riferimento e nel rispetto delle convenzioni in essere.

2. L'Ente Gestore esercita le attività di gestione negli Ambiti Portuali al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della normativa vigente, delle convenzioni in essere e del presente Regolamento. Nell'ambito delle funzioni di gestione, l'Ente Gestore, a titolo esemplificativo non esaustivo, impartisce disposizioni organizzative agli utenti delle strutture portuali, richiede l'esibizione dei titoli autorizzativi, nonché segnala al Comune di Como o alle altre Autorità competenti le violazioni delle norme del presente Regolamento e della normativa applicabile ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

3. L'Ente Gestore procede altresì all'assegnazione dei posti di ormeggio secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

TITOLO II – ASSEGNAZIONE

Art. 5 – Bando

1. L'assegnazione dei posti di ormeggio è effettuata sulla base di apposito Bando predisposto dall'Ente gestore nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del Piano Ormeggi e della normativa statale e regionale, nonché di quanto stabilito dalla Giunta Comunale competente a deliberare in merito alla decorrenza e alla scadenza dell'assegnazione dei posti di ormeggio.

Il Bando recepisce, conformemente a quanto stabilito dal Piano Ormeggi, le quote di riserva previste dalla normativa regionale.

2. Il Bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Como e sul sito dell'ente gestore per almeno quindici giorni di calendario.

3. Il Bando deve indicare:

- a) il numero dei posti di ormeggio disponibili per ciascun Ambito Portuale e le categorie d'uso, come indicato all'art. 3 comma 3, di unità di navigazione compatibili;
- b) il periodo minimo dell'occupazione dell'ormeggio assegnato all'unità di navigazione individuata nella Richiesta da garantire all'Ente Gestore, che non può essere inferiore al 50% della durata dell'assegnazione;
- c) la decorrenza e la scadenza dell'assegnazione;
- d) l'indicazione delle eventuali riserve e precedenza che incidono sulla formazione della graduatoria;
- e) le modalità e i termini per la presentazione delle Richieste;
- f) i termini di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio comunale e sul sito dell'ente gestore così come gli obblighi a carico degli Assegnatari, compresi i termini e le modalità di pagamento del canone d'uso;
- g) i casi di inammissibilità della Richiesta, di esclusione dalla graduatoria e di decadenza dall'assegnazione in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 6 – Richiesta

1. Le Richieste devono essere presentate all'Ente Gestore secondo le modalità stabilite dal Bando e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Per la medesima unità di navigazione può essere presentata una sola Richiesta, che deve contenere i seguenti dati identificativi dell'unità di navigazione: nome dell'unità di navigazione, cantiere costruttore, modello, materiale di costruzione, colore, certificato di stazza ove presente ovvero dichiarazione sulle dimensioni/peso effettivo dell'unità, targa/contrassegno, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm, pescaggio (immersione in cm), indicazione del tipo di propulsione (remi, vela, deriva fissa o mobile, motore), marca dell'eventuale motore, compreso il numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV/KW e se si tratta di entro bordo, fuoribordo o entrofuoribordo;

3. Le Richieste relative alle unità di navigazione di cui alle lettere a) e b) del comma terzo dell'articolo 3 del presente Regolamento possono essere presentate esclusivamente da persone fisiche, con espressa esclusione delle ditte individuali e delle società di persone. Le Richieste relative alle unità di navigazione ai sensi del medesimo comma alle lettere c), d), e) e f) possono essere presentate esclusivamente da persone giuridiche, società di persone o ditte individuali.

4. Le Richieste effettuate da persone fisiche devono essere sottoscritte dal proprietario e da tutti gli eventuali comproprietari. Nel caso in cui il sottoscrittore della Richiesta non sia il proprietario dell'unità di navigazione, la Richiesta deve essere sottoscritta dal proprietario e da tutte le persone fisiche aventi titolo all'uso. Il titolo all'uso deve risultare da contratto

sottoscritto tra le parti, contratto nel quale siano indicati tutti i comproprietari e tutti i delegati all'uso, contratto che deve essere allegato alla Richiesta. Nelle Richieste effettuate da persone fisiche non possono avere alcun ruolo persone giuridiche, ditte individuali e società di persone.

5. Le Richieste effettuate da persone giuridiche non aventi finalità di lucro devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. Le richieste effettuate da persone giuridiche aventi fine di lucro devono essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti, da tutti gli amministratori e da tutti i soci di capitale. Qualora una persona fisica, giuridica o ditta individuale cedesse l'uso ad altra persona fisica, giuridica o ditta individuale, dovrà risultare da atto sottoscritto tra la parti, atto che dovrà recare le sottoscrizioni di tutti i legali rappresentanti, tutti gli amministratori e tutti i soci di capitale.
6. Ciascun soggetto, a qualunque titolo coinvolto, che sia proprietario, comproprietario, avente titolo all'uso, legale rappresentante, amministratore o socio di capitale di persona giuridica, può sottoscrivere una sola Richiesta.
7. La Richiesta deve comprendere i seguenti dati identificativi dei sottoscrittori:
 - **in caso di persona fisica:** cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo di CAP, recapito telefonico cellulare e indirizzo di posta elettronica certificata;
 - **in caso di persona giuridica:** cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo di CAP, recapito telefonico cellulare del legale rappresentante, degli amministratori e dei soci di capitale, oltre a ragione sociale, codice fiscale / partita IVA, indirizzo della sede legale e indirizzo di posta elettronica certificata.
8. La Richiesta può essere presentata da persone fisiche e persone giuridiche che, alla data della Richiesta stessa, non risultino titolari o detentori a qualsiasi titolo di posti di ormeggio nelle Province di Como, Lecco e Sondrio, fatta eccezione per le assegnazioni in scadenza negli Ambiti Portuali oggetto del presente Regolamento.
9. Le Richieste devono indicare, ai sensi dell'art. 3 del comma 3 del presente Regolamento, l'uso che si intende fare dell'unità di navigazione.
10. Le Richieste, indipendentemente dalla sussistenza di obbligo in tal senso, devono essere corredate da polizza per responsabilità civile verso terzi dell'unità di navigazione comprensiva della copertura dei danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio, in corso di validità, intestata rigorosamente al richiedente.
11. Le Richieste devono essere corredate, se necessario alla navigazione, da copia della patente nautica, di licenza di navigazione o titolo equivalente.
12. Le Richieste possono avere ad oggetto uno solo degli Ambiti Portuali di cui all'art. 2 comma 1.
13. Fatta salva l'eccezione prevista per le categorie di unità di navigazione di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), non è consentita la presentazione di più Richieste da parte del medesimo soggetto sia che sia proprietario, comproprietario, avente titolo all'utilizzo, legale rappresentante, amministratore o socio di capitale di persona giuridica richiedente.
14. La Richiesta non può essere presentata e sottoscritta da persone fisiche o giuridiche che abbiano riportato, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando, sanzioni per violazioni di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 27 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como (c.d. norma "buttadentro").
15. È richiesta in capo al richiedente e a tutti i sottoscrittori l'assenza di posizioni debitorie nei

confronti del Comune di Como, fatti salvi i casi di rateizzazione debitamente approvata e in regolare corso di adempimento.

16. Con la presentazione delle Richieste, il richiedente e i sottoscrittori devono sottoscrivere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la modulistica comprovante il rispetto della normativa statale, regionale e del presente Regolamento predisposta dall'Ente Gestore. Eventuali dichiarazioni mendaci vengono inoltrate alla Procura della Repubblica per quanto di competenza
17. Sono dichiarate inammissibili le Richieste incomplete, quelle non conformi alle disposizioni del presente Regolamento o del Bando, quelle contenenti dati errati e/o non veritieri, tutte quelle aventi in comune anche un solo sottoscrittore, tutte quelle aventi ad oggetto la medesima unità di navigazione nonché quelle pervenute oltre il termine stabilito dal Bando.

Art. 7 – Criteri di assegnazione, formazione delle graduatorie e pubblicità

1. L'assegnazione dei posti di ormeggio è effettuata dall'Ente Gestore nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, delle disposizioni del presente Regolamento, del Piano Ormeggi e dei criteri indicati nel Bando. Il tutto nel rispetto del Regolamento Regionale 9/2015 artt. 50 e 51.
2. Le graduatorie per l'assegnazione dei posti di ormeggio, suddivise per singolo Ambito Portuale, verranno definite mediante sorteggio pubblico.
3. Avendo ogni singolo Ambito Portuale la possibilità di ospitare unità di navigazione distinguibili per categorie d'uso e dimensioni, all'interno delle graduatorie di ogni singolo Ambito Portuale verranno, in ordine di estrazione, assegnati, fino ad esaurimento, posti d'ormeggio in ordine di estrazione suddivisi per singola categoria d'uso e dimensioni.
4. Qualora la disponibilità dei posti, suddivisi come da precedenti commi, venisse raggiunta, i richiedenti esclusi dalla prima assegnazione andrebbero a costituire, con la medesima graduatoria, la lista d'attesa per singola categoria di ogni singolo Ambito Portuale.
5. Le assegnazioni effettuate e le liste d'attesa formate ai sensi dei commi precedenti sono pubblicate sul sito dell'ente gestore e all'Albo Pretorio del Comune di Como per almeno sette giorni di calendario.
6. Decorso il termine di pubblicazione, l'Ente Gestore procede alla comunicazione della proposta di assegnazione all'avente diritto.
7. La comunicazione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella Richiesta oppure tramite altro strumento informatico indicato nel Bando.
8. La graduatoria resta valida fino al suo esaurimento ai fini dell'assegnazione dei posti di ormeggio che si rendano eventualmente disponibili.
9. In caso di rinuncia o di decadenza dell'assegnazione, il posto è assegnato al primo dei richiedenti in graduatoria presente nella lista d'attesa.
10. I richiedenti inseriti nelle liste d'attesa possono divenire Assegnatari esclusivamente in caso di disponibilità di un posto di ormeggio compatibile con le caratteristiche dell'unità di navigazione dichiarata nella Richiesta. In mancanza di tale compatibilità, il richiedente permane nella lista d'attesa senza maturare alcuna pretesa all'assegnazione.
11. Le Assegnazioni potranno comunque avvenire esclusivamente nell'Ambito Portuale scelto nella Richiesta.
12. Le graduatorie e le liste d'attesa relative a ciascun Ambito Portuale perdono efficacia con la pubblicazione di un nuovo Bando relativo al medesimo Ambito Portuale

13. Eventuali posti di ormeggio residui, in caso di esaurimento di lista d'attesa, sono assegnati mediante indizione di un ulteriore Bando, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 8 – Conclusione procedura di assegnazione

1. I soggetti ai quali è comunicata la proposta di assegnazione sono tenuti al pagamento del canone richiesto e delle eventuali anticipazioni di spese accessorie entro e non oltre il termine perentorio indicato nella relativa comunicazione. Detto termine non potrà essere inferiore a sette giorni di calendario.

2. Il mancato pagamento nel termine di cui al comma che precede comporta il mancato perfezionamento dell'assegnazione e l'esclusione della Richiesta dalla procedura.

3. Effettuato il pagamento del canone, l'assegnazione si intende perfezionata e gli Assegnatari provvedono al ritiro, entro il termine perentorio di dieci giorni di calendario, del Contrassegno Identificativo presso l'Ente Gestore.

TITOLO III – ESECUZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 9 – Prescrizioni per gli assegnatari durante il periodo di assegnazione

1. Gli Assegnatari sono tenuti ad ormeggiare l'unità di navigazione oggetto di assegnazione esclusivamente nel posto assegnato. Salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore, non può ormeggiare in alcun Ambito Portuale unità di navigazione diversa da quella oggetto di assegnazione.

L'eventuale variazione viene autorizzata dall'Ente Gestore in casi di comprovate esigenze eccezionali e oggettive, previa verifica circa la compatibilità tecnica con il Piano Ormeggi.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento, gli Assegnatari non possono cedere a terzi il posto di ormeggio assegnato neppure temporaneamente.

3. Salvo preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, non è consentito lo scambio di posti tra Assegnatari.

4. La variazione della proprietà, totale o parziale, dell'unità di navigazione e la variazione della governance societaria, in particolare le variazioni riguardanti i soci con incarichi esecutivi e/o i soci di capitale, gli amministratori e i legali rappresentanti della società proprietaria dell'unità di navigazione non comportano in alcun caso il diritto al subentro dell'acquirente nell'assegnazione, né il diritto di utilizzo del posto di ormeggio.

5. In caso di successione *mortis causa*, gli eredi possono subentrare nell'assegnazione previo nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore all'esito di verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento con particolare riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 16.

6. Gli Assegnatari devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri utenti.

7. L'accesso e l'utilizzo dell'Ambito Portuale è consentito esclusivamente:

- per le unità di navigazione ad uso privato, agli Assegnatari, ai familiari ed agli ospiti non paganti a condizione che sia sempre presente l'Assegnatario.
- per le unità di navigazione ad uso misto, nel caso di utilizzo ad uso privato, ai familiari ed agli ospiti non paganti a condizione che siano sempre presente gli Assegnatari; esclusivamente agli Assegnatari, invece, nel caso di utilizzo dell'unità di navigazione per finalità commerciali;
- per le unità di navigazione ad uso commerciale, esclusivamente agli Assegnatari e ai soggetti da questi autorizzati per esigenze operative, con espresso divieto di accesso per i clienti. Le operazioni di imbarco e sbarco della clientela dovranno avvenire esclusivamente presso i luoghi a ciò destinati e individuati dall'Amministrazione;
- per le unità di navigazione ad uso pubblico servizio, esclusivamente ai soggetti titolari del servizio o da questi autorizzati, limitatamente allo svolgimento delle attività istituzionali o di servizio per le quali l'unità di navigazione è abilitata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- per le unità di navigazione ad uso pesca professionale, esclusivamente agli Assegnatari, limitatamente allo svolgimento dell'attività di pesca professionale regolarmente esercitata, nel rispetto della normativa di settore.

8. Gli Assegnatari sono tenuti a mantenere in corso di validità la polizza di cui all'art. 6 comma 10, intestata all'Assegnatario stesso, restando inteso che l'Assegnatario è in ogni caso responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a persone, cose o animali, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'uso, dalla detenzione o da malfunzionamenti dell'unità di navigazione. La responsabilità di cui al presente comma permane ed è integralmente posta a carico dell'Assegnatario anche in caso di mancata, sospesa o inefficace copertura assicurativa, in violazione degli obblighi previsti dal presente articolo.

9. Gli Assegnatari sono tenuti a mantenere il Contrassegno Identificativo in buono stato di conservazione sull'unità di navigazione in zona visibile dal lato di attracco. In caso di deterioramento, smarrimento o illeggibilità del Contrassegno, gli Assegnatari sono tenuti a richiederne tempestivamente la sostituzione all'Ente Gestore.

10. Gli Assegnatari sono tenuti a provvedere al pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie richieste dall'Ente Gestore via posta elettronica certificata, degli oneri nonché delle somme dovute a qualsiasi titolo al Comune di Como, tassativamente entro i termini stabiliti.

11. Gli Assegnatari sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore, entro sette giorni di calendario, tramite posta elettronica certificata:

- ogni variazione relativa ai dati comunicati in sede di Richiesta ivi espressamente inclusa l'eventuale variazione d'uso dell'unità di navigazione, dei soggetti proprietari e degli aventi titolo all'uso;
- l'avvenuta variazione di proprietà, totale o parziale, dell'unità di navigazione ivi comprese le ipotesi di variazione della comproprietà;
- per le persone giuridiche: ogni modifica relativa alla governance della società, ed in particolare le variazioni riguardanti i soci con incarichi esecutivi e/o soci di capitale, gli amministratori o i legali rappresentanti.

12. Gli Assegnatari sono tenuti ad assicurare l'occupazione dell'ormeggio assegnato con l'unità di navigazione individuata nella Richiesta per un periodo minimo complessivo secondo le modalità e i termini stabiliti dal Bando.

13. Gli Assegnatari sono tenuti a fornire, entro il termine stabilito, la documentazione e le informazioni richieste dall'Ente Gestore, relative alla modulistica di cui all'art. 6, comma 16 del presente Regolamento, nonché ogni ulteriore chiarimento o elemento richiesto dall'Ente Gestore ai fini della verifica della veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni rese.

14. I canoni d'uso e le eventuali spese accessorie, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale e dalla Convenzione con Regione Lombardia, sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. In difetto di aggiornamento, restano efficaci e applicabili i canoni e le spese accessorie da ultimo approvati.

Art. 10 – Spostamento e sospensione

1. Per esigenze organizzative, tecniche, di manutenzione, di dragaggio, di sicurezza, di tutela degli spazi portuali o per ragioni di pubblico interesse, l'Ente Gestore può disporre lo spostamento temporaneo dell'unità di navigazione all'interno dello stesso Ambito Portuale o in altro ambito compatibile ovvero il suo alaggio, dandone comunicazione all'Assegnatario ovvero disporre la sospensione dell'utilizzo del posto di ormeggio assegnato, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi necessari.

2. In caso di spostamento nulla è dovuto mentre, solo nel caso di sospensione, qualora la durata degli interventi superi i trenta giorni di calendario, è riconosciuta agli Assegnatari una riduzione del canone in relazione proporzionale al periodo di mancato utilizzo.

Art. 11 – Ormeggi supplementari per manifestazioni ed eventi

1. In occasione di manifestazioni nautiche, sportive o eventi autorizzati, l'Amministrazione comunale può disporre ormeggi supplementari provvisori.

Art. 12 – Ormeggio di emergenza

1. Per comprovate esigenze di avaria, emergenza, forza maggiore o sicurezza della navigazione, è consentito l'accesso agli Ambiti Portuali e l'ormeggio temporaneo nei posti

disponibili indicati nel Piano Ormeggi, previa comunicazione all'Ente Gestore.
L'Ente Gestore stabilisce modalità e ubicazione e durata dell'ormeggio.

2. La permanenza non può superare i cinque giorni di calendario.

3. Decorso il termine di cui al secondo comma senza che l'unità di navigazione sia stata spostata, l'Ente Gestore dispone la rimozione dell'unità di navigazione secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 13 – Norme di sicurezza, igiene e tutela ambientale

1. Gli Assegnatari sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si obbligano a farle rispettare anche da tutti i soggetti loro collegati, ivi inclusi familiari, ospiti non paganti, collaboratori a qualsiasi titolo:

- a) Le manovre di ormeggio devono essere effettuate nel rispetto della normativa vigente in materia di navigazione e sicurezza. All'interno dello specchio acqueo degli Ambiti Portuali e nelle immediate vicinanze dell'imboccatura di ingresso, le manovre devono essere eseguite a velocità minima, comunque non superiore a tre nodi, con marcia innestata e con l'uso del motore o della voga, evitando qualsiasi intralcio o pericolo per le altre unità di navigazione in manovra o in servizio, con particolare riguardo ai mezzi del servizio pubblico di navigazione sul Lago di Como. Nella medesima area è vietato effettuare manovre a vela;
- b) è vietato utilizzare carrelli, invasi o altre strutture non autorizzate dall'Ente Gestore per il sostegno delle unità di navigazione;
- c) i rifiuti urbani devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori. È vietato il deposito o lo scarico in Ambito Portuale di rifiuti speciali o pericolosi;
- d) in caso di sversamento di idrocarburi o sostanze inquinanti, il responsabile deve darne immediata comunicazione all'Ente Gestore e/o all'Autorità competente e adottare ogni misura utile per contenere il danno;
- e) prima dell'ormeggio l'Assegnatario deve verificare l'assenza di perdite di carburante o lubrificanti;
- f) gli impianti elettrici e del gas, qualora presenti a bordo, devono essere mantenuti in perfetta efficienza e conformi alla normativa vigente;
- g) conservare l'unità di navigazione in buono stato di manutenzione e provvedere alla pulizia della stessa, nonché tenere in ordine e pulita l'area in prossimità del posto di ormeggio;
- h) il rifornimento di carburante deve essere effettuato esclusivamente presso impianti autorizzati;
- i) le bombole di gas devono essere collocate in compartimenti aerati e conformi alla normativa;
- j) le unità di navigazione devono essere dotate di estintori in numero e stato di efficienza conforme alla normativa vigente;
- k) le unità di navigazione devono essere dotate di parabordi idonei per numero, dimensioni e posizionamento;
- l) in caso di incendio o pericolo, chiunque ne venga a conoscenza deve avvisare immediatamente i servizi di emergenza e l'Ente Gestore;
- m) l'unità di navigazione deve essere ormeggiata in modo da non occupare, anche parzialmente, gli spazi comuni o quelli assegnati ad altri utenti, né con lo scafo, né con cavi o attrezzature;
- n) Gli Assegnatari sono responsabili della sicurezza della propria unità di navigazione in relazione alle modalità di ormeggio adottate. L'ormeggio deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, delle norme sulla navigazione e delle regole di prudenza nautica. In difetto, gli Assegnatari rispondono dei danni arrecati alla propria unità di navigazione, alle unità di navigazione di terzi, alle strutture portuali o ad altri beni, restando a loro carico ogni conseguenza derivante da tali condotte.

Art. 14 – Attività vietate all'interno degli Ambiti Portuali

1. All'interno degli Ambiti Portuali è vietato:

- a) lo scarico in acqua o sulle banchine di rifiuti, liquidi, detriti, acque sporche di sentina, idrocarburi o qualsiasi sostanza inquinante. Durante la permanenza nell'Ambito Portuale è vietato l'utilizzo dei servizi igienici di bordo qualora comporti scarichi in acqua;
- b) pernottare a bordo delle unità di navigazione, salvo espressa, preventiva e motivata autorizzazione dell'Ente Gestore;
- c) svolgere attività commerciali, professionali o artigianali non autorizzate dal presente Regolamento o dal titolo di assegnazione;
- d) utilizzare l'unità di navigazione come sede stabile di attività commerciale o professionale;
- e) introdurre nelle strutture portuali taniche o recipienti non omologati contenenti carburante;
- f) effettuare operazioni di imbarco o sbarco di clienti negli Ambiti Portuali, salvo che per i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di scuola nautica o di immersione subacquea;
- g) nuotare, effettuare immersioni o esercitare attività di pesca;
- h) salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità di navigazione devono utilizzare esclusivamente le attrezzature e gli impianti di ormeggio predisposti e sono responsabili dei danni arrecati alle strutture portuali;
- i) eseguire riparazioni, manutenzioni o lavori a bordo o sulle strutture portuali, salvo preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore e nel rispetto delle prescrizioni impartite;
- j) effettuare prove motore, lavaggi con detergenti o attività che possano provocare rumori molesti o scarichi inquinanti;
- k) praticare sci nautico, windsurf o altre attività incompatibili con la sicurezza della navigazione;
- l) utilizzare veicoli, biciclette, monopattini o altri mezzi non attinenti all'attività nautica.
- m) collegare le batterie di unità di navigazione a propulsione elettrica alle colonnine elettriche senza contabilizzatore. Le colonnine elettriche costituiscono servizio ad uso comune di tutti gli Assegnatari; ne è espressamente vietato l'utilizzo in via esclusiva da parte del singolo Assegnatario.
- n) manomettere gli ormeggi, nonché apportare modifiche o aggiunte alle strutture portuali esistenti.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'Ente Gestore e il Comune di Como non assumono gli obblighi di custodia sulle unità di navigazione ormeggiate negli Ambiti Portuali, né sulle relative attrezzature e dotazioni di bordo e non rispondono, pertanto, di furti, sottrazioni, danneggiamenti o sinistri di qualsiasi natura che possano verificarsi, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Restano altresì esclusi responsabilità per danni, impedimenti o disservizi derivanti da cause di forza maggiore, eventi naturali, condizioni meteomarine, avarie agli impianti o fatti imputabili a terzi. L'utilizzo degli Ambiti Portuali avviene a titolo precario su bene demaniale.

2. Gli Assegnatari dell'ormeggio sono responsabili di ogni danno o pregiudizio arrecato, direttamente o indirettamente, da loro medesimi, dal proprio equipaggio e/o dalla propria unità di navigazione a persone, ad altre unità di navigazione, nonché ad attrezzature, impianti e strutture portuali.

3. L'utilizzo degli impianti e delle infrastrutture portuali avviene sotto la piena responsabilità dell'Assegnatario.

TITOLO IV – CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE E RIMOZIONE

Art. 16 – Revoca

1. L'assegnazione dei posti di ormeggio può essere revocata dall'Ente Gestore in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto, per esigenze organizzative o gestionali, per cause di forza maggiore, nonché in ogni caso in cui venga meno il titolo concessorio in capo al Comune di Como relativo alle strutture portuali o agli ambiti demaniali interessati.

In tali ipotesi gli Assegnatari non hanno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, fatto salvo il rimborso della quota di canone eventualmente già versata e relativa al periodo di mancato utilizzo.

2. Gli Assegnatari sono tenuti a liberare il posto di ormeggio entro il termine assegnato, decorso il quale l'Ente Gestore può procedere per conto dell'Amministrazione comunale alla rimozione d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento

Art. 17 – Decadenza

1. La decadenza dall'assegnazione del posto di ormeggio è dichiarata nei seguenti casi:

- a) violazione di una delle prescrizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- b) variazione d'uso dell'unità di navigazione rispetto a quanto dichiarato in sede di Richiesta di Assegnazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Regolamento;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune da parte degli Assegnatari che abbiano ottenuto il posto di ormeggio in forza della riserva prevista per i residenti nel Comune di Como;
- d) commissione di due violazioni delle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento;
- e) accertata violazione della norma di cui all'art. 27, commi 2 o 5, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Como (c.d. norma "buttadentro"), qualora la stessa sia comminata all'Assegnatario ovvero a soci, amministratori, collaboratori o ad altri soggetti che operino, anche di fatto, per conto o nell'interesse dell'attività dell'Assegnatario;
- f) violazione di norme o prescrizioni del presente Regolamento e della normativa applicabile, da parte dell'Assegnatario, dei suoi ospiti o di soggetti operanti per suo conto o nel suo interesse, che determinino disturbo alla popolazione, pregiudizio alla sicurezza urbana, al decoro, alla quiete pubblica o all'ordinato utilizzo degli spazi e delle acque pubbliche;
- g) variazione della proprietà totale o parziale dell'unità di navigazione oggetto della richiesta;
- h) variazione degli aventi titolo d'uso dell'unità di navigazione oggetto della Richiesta;
- i) variazione della governance della società, in particolare le variazioni riguardanti i soci con incarichi esecutivi e/o i soci di capitale, gli amministratori e i legali rappresentanti.

2. Prima della dichiarazione di decadenza, l'Ente Gestore avvia il procedimento mediante contestazione scritta degli addebiti all'Assegnatario, fissando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni e documenti. Decorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni, l'Ente Gestore decide con provvedimento motivato.

3. In caso di dichiarazione di decadenza non è dovuto alcun rimborso delle somme già versate a titolo di canone.

4. In caso di dichiarazione di decadenza, l'Assegnatario è tenuto a liberare il posto di ormeggio entro il termine assegnato, decorso il quale l'Ente Gestore può procedere per conto dell'Amministrazione comunale, alla rimozione d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

5. Il soggetto nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza non può partecipare al bando

per i successivi dieci anni.

Art. 18 – Rinuncia

1. Gli Assegnatari possono rinunciare in qualsiasi momento all'assegnazione del posto di ormeggio mediante comunicazione scritta da inviarsi via posta elettronica certificata all'Ente Gestore.

La rinuncia non comporta in alcun caso il diritto alla restituzione, totale o parziale, del canone versato, anche per il periodo non usufruito, né dà luogo ad indennizzi, rimborsi o compensazioni di qualsiasi genere.

2. In caso di rinuncia, l'Assegnatario è tenuto a liberare il posto di ormeggio entro il termine assegnato, decorso il quale l'Ente Gestore può procedere per conto dell'Amministrazione comunale alla rimozione d'ufficio ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 19 – Rimozione unità di navigazione

1. L'Ente Gestore, direttamente o tramite soggetto incaricato, provvede alla rimozione d'ufficio delle seguenti unità di navigazione:

- a) unità di navigazione appartenenti a soggetti che non risultino Assegnatari di posto di ormeggio, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento;
- b) unità di navigazione alla deriva all'interno degli Ambiti Portuali;
- c) unità di navigazione appartenenti a soggetti dichiarati decaduti dall'assegnazione ovvero nei cui confronti sia intervenuta revoca, che non abbiano adempiuto spontaneamente all'obbligo di rimozione entro il termine assegnato.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), ricorrendo ragioni di sicurezza, tutela del demanio o di regolare utilizzo degli spazi di ormeggio, la rimozione può essere effettuata senza preavviso.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), l'Ente Gestore procede alla rimozione previa diffida all'Assegnatario, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella Richiesta, con invito a provvedere alla rimozione a propria cura e spese entro il termine di cinque giorni di calendario dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente Gestore procede d'ufficio.

4. Alle operazioni di rimozione, nonché alle successive attività di custodia, restituzione, eventuale vendita, distruzione o smaltimento dell'unità di navigazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 54 della L.R. Lombardia 27 febbraio 2012, n. 6 e s.m.i., nonché la normativa statale e regionale vigente in materia di occupazione abusiva di beni pubblici e di tutela del demanio.

5. Tutte le spese, gli oneri e i costi relativi alla rimozione, al trasporto, al deposito e alla custodia dell'unità di navigazione sono a carico dell'Assegnatario.

La restituzione dell'unità di navigazione potrà avvenire solo previo pagamento di tutte le somme dovute, ivi compresi a titolo esemplificativo non esaustivo:

- i costi di rimozione, trasporto e custodia;
- il canone dovuto per l'eventuale occupazione del posto di ormeggio;
- le eventuali sanzioni.

6. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Ente Gestore o al Comune di Como per eventuali danni arrecati all'unità di navigazione o alle cose in essa contenute.

Art. 20 – Controlli, Vigilanza e sanzioni

1. Le attività di controllo sul rispetto del presente Regolamento sono esercitate dalla Polizia Locale e dalle altre Autorità competenti per conto dell'Ente Gestore e dell'Amministrazione

Comunale.

L'Ente Gestore può effettuare verifiche, anche a campione, sulla permanenza dei requisiti dichiarati, sull'utilizzo dei posti di ormeggio e sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, segnalando eventuali violazioni all'Amministrazione comunale e/o alle Autorità competenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. La violazione delle norme di cui agli artt. 53, 54 e 55 della L.R. n. 6/2012, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni penali laddove previste e l'esercizio dell'azione risarcitoria da parte dell'Ente Gestore anche nel caso in cui lo stesso dovesse solo sostenere spese, anche l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai medesimi articoli.

3. Le violazioni degli obblighi e dei divieti, diversi da quelli previsti dagli articoli di cui al comma precedente e disciplinati nel presente Regolamento, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 a euro 600,00.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Entrata in vigore e modifiche

1 Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della delibera di approvazione del Regolamento medesimo e sostituisce le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

2 Il presente Regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, previo parere della Regione Lombardia ove previsto.